Sentenza del 08/01/2024 n. 33 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/ Collegio 1

Testo

Intitolazione:

Imposta comunale sulla pubblicità

Massima:

In tema d'imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo va individuato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario (visivo od acustico) in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in un luogo aperto al pubblico che deve essere considerato quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni che possano regolarne l'ingresso. Quindi, gli impianti pubblicitari oggetto dell'imposta, esposti al di fuori dell'esercizio commerciale e chiaramente visibili dalla pletora dei consumatori che quotidianamente affollano anche un centro commerciale, realizzano il concetto compreso nella previsione del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, che considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato"

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza XXX/2020 depositata il XX/XX/2020, si pronunciava nella controversia tra la contribuente snc XXXXXXXXX e il Comune di Casamassima, con riguardo ad Avviso di accertamento n. XXXXXX del XX/XX/2018 per Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno 2014, respingendo il ricorso, e compensando le spese.

La vicenda traeva fonte da cartelloni presenti all'interno di in un agglomerato commerciale, considerati quali mere indicazioni viarie da parte della snc contribuente e, invece, cartelloni pubblicitari da parte del Comune ove è situato l'agglomerato.

In data 23.9.2020 la contribuente produceva appello, come di seguito.

Con motivo rubricato "Sulla nullità dell'atto per vizio di motivazione", lamentava la mancata indicazione dell'ubicazione dei mezzi pubblicitari nell'Atto di accertamento, essendo i dati ivi indicati generici e sprovvisti di qualsiasi specificazione, rammentando che nel ricorso di prime cure aveva essa stessa procurato un corredo fotografico. Con motivo epigrafato "Sulla non debenza dell'imposta sulla pubblicità per assenza del presupposto impositivo", evidenzia che in base all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 507.1993 l'imposizione colpisce i messaggi diffusi in luogo pubblico, mentre le insegne esposte all'interno de "Il Baricentro", non esplicherebbero alcuna funzione pubblicitaria propriamente detta, costituendo, invece, delle mere segnaletiche che svolgono una finalità direzionale/orientativa.

Concludeva chiedendo di volersi riformare integralmente la sentenza XXX/2020 per le ragioni illustrate nei motivi 1) e 2) e per l'effetto, annullare la pretesa impositiva manifestata nei confronti della Snc.

Chiedeva infine la condanna di parte resistente al rimborso delle spese di giudizio da liquidarsi ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n°546/1992.

Con proprio atto datato 1.12.2023 il Comune di Casamassima controdeduceva, come di seguito.

Con la difesa riguardante il primo motivo di appello, il Comune rammentava che i mezzi pubblicitari sono ben conosciuti dalla snc contribuente, per averli essa dichiarati al Comune e che, oltretutto, l'Avviso consente di evincere tipologia del mezzo pubblicitario, ubicazione del mezzo, superficie, Tariffa applicata, imposta e sanzione.

Eccependo rispetto al secondo motivo di appello, il Comune richiamava l'art. 5, D. lgs. 507.1993 per il quale risulta assoggettabile ad imposta "la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile". Da tanto, proseguiva il Comune, consegue che gli impianti pubblicitari oggetto dell'imposta, esposti al di fuori dell'esercizio commerciale e, quindi, chiaramente visibili dalla pletora dei consumatori che quotidianamente affollano il centro commerciale, realizzano l'indubbio scopo di "promuovere la domanda di beni e servizi" ovvero sono finalizzati a "migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato", così come indicato dall'art. 5 del D. Lgs.507.1993. Aggiungeva giurisprudenza a sé favorevole, tra le stesse parti, e per diversi periodi di imposta.

Concludeva chiedendo rigettarsi l'appello, confermarsi la sentenza impugnata n.182.2020 e dichiararsi fondata la pretesa tributaria, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.

All'udienza le parti hanno concluso come da verbale e la Corte ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non vi sono motivi per discostarsi dalla decisione di prime cure.

Quanto al primo motivo di appello, la snc contribuente non può chiedere nullità dell'atto, perché gli sia rimasto oscuro un dato necessario al fine di difendersi. Il dato che si pretende oscuro è stato presumibilmente all'epoca dichiarato dallo stesso contribuente al Comune, in adempimento di quanto previsto dalla norma tributaria.

Il secondo motivo, concernente la valenza meramente segnaletica, piuttosto che pubblicitaria, dei mezzi installati nel centro commerciale, si precisa proprio tenendo a mente il corredo fotografico prodotto dalla contribuente in prime cure. Quivi si nota come, oltre all'insegna contenente la denominazione della ditta, siano richiamate le produzioni, merceologicamente specificate e offerte in vendita (quali: "merceria, pizzi e ricami", ovvero "pizzi e merletti"), sì che il messaggio pubblicitario sia evidentemente prevalente rispetto alla funzione segnaletica. Tanto, consente di affermare l'obiettiva capacità del messaggio di richiamare l'attenzione del pubblico, difatti il presupposto di imposta si ha allorquando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati "in luoghi pubblici o aperti a pubblico o che sia da tali luoghi percepibile" e l'imponibilità va ricercata nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventino tali sol perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. La sentenza di prime cure non merita censure. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante snc XXXXXXXXXXXX, al pagamento delle spese delle spese di giudizio in favore del Comune di Casamassima, che liquida in ? 150,00 oltre accessori se dovuti.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza